

Regolamento dell'Assemblea dei delegati della SRG SSR

del 25 novembre 2009

L'Assemblea dei delegati della SRG SSR idée suisse (SRG SSR) emana il seguente Regolamento.

In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

I. Scopo, organizzazione

Art. 1 Scopo

Il Regolamento disciplina in base allo Statuto SRG SSR del 24 aprile 2009 (Statuto) l'organizzazione dell'Assemblea dei delegati e le procedure per nomine, votazioni e mandati di verifica.

Art. 2 Composizione

¹ La composizione dell'Assemblea dei delegati e la designazione dei delegati supplenti è disciplinata dall'art. 5 e dall'art. 22 cpv. 6 dello Statuto.

² Sono membri:

- a. i delegati designati dalla società regionale, tra cui anche i presidenti delle società regionali che sono anche consiglieri d'amministrazione, oppure loro rappresentanti;
- b. altri 5 consiglieri d'amministrazione, di cui 3 nominati dall'Assemblea dei delegati e 2 designati dal Consiglio federale.

³ Prima dell'inizio della seduta, il rappresentante di un delegato è tenuto a esibire al Segretario centrale la procura scritta, firmata dal presidente della società regionale. Le procure e le rappresentanze possono essere riunite in un elenco firmato.

⁴ In virtù dell'art. 5 cpvv. 4 e 5 dello Statuto, il Direttore generale e i rappresentanti del personale partecipano alle sedute dell'Assemblea con voto consultivo.

⁵ In qualità di rappresentanti del personale con voto consultivo sono invitati alle sedute dell'Assemblea i presidenti delle associazioni del personale firmatarie del CCL e un rappresentante dei quadri della SRG SSR. Il Presidente SRG SSR regola di volta in volta il diritto di presenza.

⁶ I segretari regionali sono sempre invitati.

Art. 3 Segretariato, verbali

¹ L'Assemblea dei delegati dispone di una propria segreteria, diretta dal Segretario centrale e subordinata al Presidente SRG SSR (Segretariato centrale).

² Le sedute dell'Assemblea dei delegati sono documentate in un verbale che viene firmato dal Segretario centrale, dall'estensore e, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, dal Presidente SRG SSR.

Art. 4 Periodo amministrativo e durata del mandato

- ¹ Il primo periodo amministrativo dell'Assemblea termina il 31 dicembre 2011.
- ² I mandati dei consiglieri d'amministrazione e del presidente terminano alla fine del periodo amministrativo.
- ³ La loro rieleggibilità è disciplinata dall'art. 22 cpvv. 3 e 4 dello Statuto SRG SSR.
- ⁴ Entro e non oltre l'ultimo mese del periodo amministrativo, l'Assemblea prende atto dei 2 consiglieri d'amministrazione nominati dal Consiglio federale e nomina 3 consiglieri d'amministrazione e il presidente per il periodo amministrativo successivo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

II. Sedute

Art. 5 Lingue

- ¹ Per le sedute dell'Assemblea dei delegati è previsto un servizio di interpretariato in francese e tedesco.
- ² I documenti sono abitualmente redatti in tedesco e francese, l'ordine del giorno anche in italiano.
- ³ I regolamenti e i rapporti importanti sono tradotti anche in italiano, nella misura del possibile.

Art. 6 Convocazione e deroga alla regola del termine di inoltro della documentazione

- ¹ La convocazione dell'Assemblea dei delegati e l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno sono disciplinati dall'art. 7 dello Statuto SRG SSR.
- ² Per l'inoltro della documentazione inerente la convocazione vige un preavviso di 2 settimane, eccezion fatta per la documentazione relativa all'approvazione della nomina del Direttore generale.

Art. 7 Richieste

- ¹ Ove non diversamente specificato dal Regolamento, le richieste relative ad argomenti all'ordine del giorno possono essere fatte a voce.
- ² Le richieste di verifica vanno inserite all'ordine del giorno.
- ³ In virtù dell'art. 8 cpv. 3 dello Statuto, le richieste di verifica, formulate e motivate, possono essere inserite all'ordine del giorno mediante richiesta scritta al Segretario centrale entro la settimana che segue la convocazione.
- ⁴ Le richieste relative a modifiche dello Statuto inserite all'ordine del giorno devono essere presentate al Segretario centrale, formulate e motivate per iscritto, entro la settimana che segue la convocazione.
- ⁵ Le richieste relative a un argomento all'ordine del giorno che comportano una modifica dello Statuto devono essere presentate al Segretario centrale, formulate e motivate per iscritto, entro la settimana che segue la convocazione; l'Assemblea dei delegati decide se inoltrare al Consiglio d'amministrazione la richiesta di modifica dello Statuto per aprire una procedura di consultazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 dello Statuto SRG SSR.

⁶ La stessa procedura si applica per le richieste in merito al cambiamento della forma giuridica, alla fusione o allo scioglimento della SRG SSR.

⁷ Il segretario centrale trasmette immediatamente queste richieste ai membri dell'Assemblea dei delegati per posta elettronica e per posta e provvede alla loro traduzione.

Art. 8 Risposta alle richieste di verifica

¹ Il Consiglio d'amministrazione risponde alle richieste di verifica entro 6 mesi, con un rapporto scritto.

² L'Assemblea dei delegati prende conoscenza del rapporto oppure decide una risoluzione.

III. DECISIONI

1a sessione: Osservazioni generali

Art. 9 Decisioni

¹ L'Assemblea è abilitata a deliberare ai sensi dell'art. 8 dello Statuto SRG SSR.

² Non vengono conteggiati gli astenuti né le schede bianche.

³ La maggioranza qualificata per la revisione dello Statuto e gli altri casi enumerati all'art. 8 cpv. 5 si applica per la votazione finale, non tuttavia per le delibere dettagliate.

Art. 10 Voto segreto e votazioni

¹ Ove un membro ne faccia richiesta, le nomine avvengono a voto segreto (art. 8 cpv. 6 dello Statuto).

² Le votazioni sono segrete quando la maggioranza dei votanti lo decide.

Art. 11 Scrutatori

Gli scrutatori sono nominati all'inizio della seduta su proposta del presidente.

Art. 12 Ufficio elettorale per nomine e votazioni segrete

¹ In caso di nomine e votazioni segrete gli scrutatori si riuniscono con il Segretario centrale.

² Sotto la supervisione del Segretario centrale, gli scrutatori verificano la validità delle schede e stabiliscono la suddivisione dei voti.

2a sessione: Nomine

Art. 13 Principio

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 6 dello Statuto, al primo scrutinio fa stato la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede a un terzo scrutinio; se essa si ripete, decide il sorteggio.

Art. 14 Candidature

- ¹ I membri dell'Assemblea dei delegati possono proporre dei candidati fino al primo turno dello scrutinio.
- ² I candidati devono dichiarare per iscritto in precedenza, o a voce in seduta, che sono disposti ad accettare un'eventuale nomina.
- ³ Se non lo fanno, la candidatura non è considerata valida.

Art. 15 Procedure

- ¹ Se il numero dei candidati coincide con il numero di seggi disponibili, è lecito procedere a uno scrutinio globale palese, a meno che alcuni membri dell'Assemblea richiedano uno scrutinio individuale e che la maggioranza si allinei su questa proposta.
- ² Se il numero dei candidati coincide con il numero di seggi disponibili e se si decide di procedere a uno scrutinio individuale o viene richiesto uno scrutinio segreto, si contano i voti favorevoli e contrari a ciascun candidato.
- ³ Se il numero di candidati è superiore al numero di seggi disponibili, si procede a uno scrutinio segreto, contando i nomi che figurano sulle schede.

Art. 16 Validità

- ¹ Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato e va ripetuto.
- ² Non sono conteggiati i suffragi espressi a favore di una persona che non si è candidata in tempo, già eletta, eliminata dallo scrutinio o non univocamente identificabile. Se ciò porta a una scheda bianca, quest'ultima non è conteggiata.
- ³ Non sono conteggiati i suffragi espressi più di una volta a favore della stessa persona mediante la medesima scheda; i nomi in soprannumero sono stralciati.
- ⁴ Non sono conteggiati i suffragi espressi a favore di persone in soprannumero in rapporto ai seggi disponibili; i nomi in soprannumero sono stralciati a cominciare dalla fine della lista.

Art. 17 Scrutini

- ¹ In caso di scrutinio individuale, sia esso palese o segreto, la maggioranza dei voti equivale in ogni caso alla maggioranza assoluta.
- ² In caso di scrutinio segreto con concorrenza, sono nominate al primo turno le persone il cui nome figura su più della metà delle schede valide.
- ³ Se il numero di candidati che ottengono la maggioranza assoluta supera quello dei seggi disponibili, i candidati in soprannumero che hanno ottenuto il minor numero di voti sono esclusi.


IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Entrata in vigore

¹ L'Assemblea dei delegati ha emanato il presente Regolamento il 25 novembre 2009.

² Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il Presidente

Handwritten signature of Jean-Bernard Münch, consisting of a large 'J', a horizontal line, 'B.', and a final flourish.

Dott. Jean-Bernard Münch

Il Segrétario centrale

Handwritten signature of Willi Burkhalter, starting with 'Willi' followed by a stylized 'B' and 'H'.

Willi Burkhalter